

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Carlo VERMIGLIO	Presidente f.f.
- Avv. Andrea MASCHERIN	Segretario
- Avv. Antonio BAFFA	Componente
- Avv. Stefano BORSACCHI	“
- Avv. Antonio DE GIORGI	“
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Bruno PIACCI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. G.F. avverso la decisione in data 23/9/10 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento ;

Il ricorrente, avv. G.F. è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Andrea Pasqualin;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ;

FATTO

Con provvedimento in data 30.12.2008, reso nella causa n. 19196/2008 di R.G., pendente dinanzi alla Sezione distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani, il Giudice disponeva *“l'immediata restituzione del fascicolo di parte, illegittimamente ritirato dal difensore, in assenza di autorizzazione da parte del Giudice Istruttore”*, *“darsi comunicazione dell'esposto ricevuto e di quanto accertato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trani per le valutazioni disciplinari”*, e *“avvisarsi il nuovo procuratore co-*

stituito dell'avvenuto ritrovamento del fascicolo all'esito del deposito da parte dell'avv. F. – D. Z.”.

Ricevuto detto provvedimento il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani chiedeva chiarimenti agli avvocati G. d. Z. e G.F., i quali, con nota del 27.2.2009 deducevano quanto segue.

A seguito del provvedimento di cui sopra avevano immediatamente depositato il loro fascicolo di parte, evidenziando nella nota di deposito “che lo stesso era stato ritirato alla prima udienza di comparizione quando la società cliente, inspiegabilmente e senza revocare il mandato conferito ai sottoscritti, si era costituita a mezzo di un altro difensore – avv. V. A. D. – che depositava un proprio fascicolo di parte (sostituendo, quindi, il nostro) e così sovrapponeva la propria difesa a quella depositata in cancelleria sin dal 22/9/2008 dai sottoscritti difensori. Il Comportamento assolutamente scorretto dell'avv. D. era stato da noi stigmatizzato nella lettera del 21.10.2008 ... alla quale aveva fatto seguito quella di scuse del 30.10.2008 ... che nulla lamentava a proposito del fascicolo di parte (che, peraltro, conteneva solo copie di documenti già in suo possesso). Non vi è stata alcuna volontà da parte nostra di trattenere il fascicolo di parte che abbiamo depositato a codesto spett.le Consiglio dell'Ordine – in copia – per l'emissione del provvedimento di liquidazione degli onorari ... non avendo ricevuto quanto spettante per la prestazione svolta”.

A tale deduzioni erano tra l'altro allegate le lettere in data 21.10.2008 e 30.10.2008 di cui sopra, la prima diretta ad e per conoscenza all'avv. D., nella quale l'avv. de Z., tra l'altro, dichiarava di riservarsi si presentare esposto al Consiglio dell'Ordine non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte del nuovo difensore che si era costituito, la seconda diretta all'avv. de Z., con la quale l'avv. D. gli comunicava che aveva ricevuto il mandato due giorni prima dell'udienza e dovendo predisporre la memoria di costituzione in tempi rapidi aveva ommesso di informarlo tempestivamente, pregandolo di accettare le scuse.

Il Consiglio acquisiva copia del verbale della prima udienza nella causa in questione (dal quale risulta: la presenza dell'avv. M. P. e dell'avv. F. che chiedono l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. riportandosi ai propri atti introduttivi; la costituzione dell'avv. D. con il deposito di memoria di costituzione; la presenza del procuratore dell'attore; il provvedimento di assegnazione dei termini suddetti e di fissazione della nuova udienza) e in data 5.5.2009 deliberava l'apertura del pro-

cedimento disciplinare nei confronti degli avvocati de Z. e F. con la seguente incolpazione:

“Per avere, illegittimamente, siccome senza autorizzazione del Magistrato, ritirato il fascicolo di parte, versato nella controversia civile pen(e)dente dinanzi la Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia del Tribunale di Trani, sotto il n. 19196/2008 R.g. – c/....., nell’interesse della, in tal modo violando il dettato degli artt. 6 e 8 del Codice Deontologico Forense. Accertato in Ruvo di Puglia il 30.12.2008”.

Con nota del 28.5.2009 gli incolpati ribadivano le deduzioni svolte ed aggiungevano quanto segue.

Il deposito di un fascicolo che sostituiva il loro aveva convinto l’avv. F. *“a ritirare il fascicolo sia per evitare inutili sceneggiate sia per depositarlo presso codesto consiglio dell’ordine al fine della liquidazione delle competenze spettanti”.* Nella corrispondenza anche telefonica intercorsa mai l’avv. D. aveva riferito alcunché circa il loro fascicolo, avendone formato uno proprio.

Chiedevano l’archiviazione del procedimento.

Nella seduta del 22.4.2010, fissata per la trattazione dibattimentale, la difesa degli incolpati depositava ulteriore documentazione e così tra l’altro copia dell’esposto in data 9.12.2008 con il quale l’avv. D. aveva rappresentato al giudice della causa quanto segue.

All’udienza del 15.10.2008, nella quale si era costituito in giudizio in sostituzione dei precedenti difensori avvocati de Z. e F., si era accertato della completezza del carteggio concernente la controversia, che presentava il fascicolo d’ufficio, il fascicolo di parte recante l’intestazione Studio Legale Associato d. Z., il fascicolo di parte recante l’intestazione Studio Legale Avv. M. P. ed il fascicolo di parte recante l’intestazione Studio Legale Avv. P. V.. Recatosi il 14.11.2008 presso la Cancelleria per il deposito di memoria aveva constatato la sottrazione da parte di terzi o lo smarrimento del fascicolo recante l’intestazione Studio Legale Associato de Z. contenente tutti i documenti relativo alla controversia. Si riservava di presentare denuncia-querela.

Il Consiglio deliberava di assumere informazioni circa lo svolgimento dell’udienza di prima comparizione ed in particolare circa le modalità di ritiro del fascicolo e disponeva così l’audizione dell’avv. M.P., il quale veniva sentito nella seduta del 23.9.2010. Si legge, nel relativo verbale: *“Ero controparte degli incolpati Alla udienza del*

15.10.2008 l'avv. G.F. apprese che a lui ed all'avv. D.Z. si era aggiunto l'avv. de P., la qual cosa lo sorprese parecchio e, quindi, prospettò la necessità di ritirare il fascicolo di parte ai fini della parcellazione in quanto intendeva rinunciare all'incarico professionale. In merito alle modalità del ritiro del fascicolo ritengo che vi sia stata una mera dimenticanza nella verbalizzazione della istanza da parte dell'avv. F., poiché, presente lo stesso avv. de P., oltre me, non vi era alcun dissenso al ritiro dello stesso. Non ricordo se l'istanza di ritiro del fascicolo fosse stata proposta dall'avv. F. anche dinanzi al Magistrato, ma ribadisco che il tutto si svolse senza nessun contrasto tra i difensori presenti. A domanda del difensore: Il nuovo difensore si era costituito depositando il proprio fascicolo, ma non ricordo se la costituzione era stata formalizzata in cancelleria o in udienza ADR: il fascicolo del nuovo difensore aveva un volume inferiore rispetto a quello degli avvocati De Z. e F..: Non ricor(s)do se il fascicolo l'avv. F. lo abbia ritirato in presenza del Giudice, o l'abbia ritirato in altro momento”.

Gli incolpati chiedevano il proscioglimento.

Con decisione in data 23.9.2010/5.9.2011 il Consiglio dell'Ordine affermava la responsabilità dell'avv. F., irrogandogli la sanzione dell'avvertimento, e proscioglieva l'avv. de Z. per non aver commesso il fatto.

Osservava che il ritiro del fascicolo era avvenuto in violazione degli artt. 169 c.p.c. e 77 disp. att. c.p.c. e che le giustificazioni addotte, rappresentate dalla necessità di depositare il fascicolo presso il Consiglio dell'Ordine per il parere di congruità sugli onorari, erano inconferenti, dal momento che il fascicolo poteva essere depositato in copia – come era poi avvenuto, secondo quanto dedotto nella memoria degli avvocati de Z. e F. in data 27.2.2009 –, o dopo avere conseguito l'autorizzazione al ritiro.

Il mancato rispetto delle norme processuali ricordate costituiva violazione dei doveri di lealtà e correttezza e diligenza, di cui agli artt. 6 e 8 cod. deont..

La responsabilità andava ravvisata solo in capo all'avv. F., che aveva materialmente operato il ritiro del fascicolo, dovendosi ritenere l'avv. de Z. estraneo alla violazione in questione, non essendovi prova che egli fosse stato consapevole della condotta dell'avv. F. né che l'avesse avallata.

La sanzione dell'avvertimento era adeguata, avuto riguardo all'entità del fatto ed alla personalità dell'incolpato.

Con rituale ricorso l'avv. F. ha impugnato detta decisione, deducendo tre motivi, all'esposizione dei quali ha premesso il riepilogo del fatto, tra l'altro deducendo: che

all'udienza nella quale si era costituito l'avv. D., alla presenza del giudice e con il consenso del cancelliere, i quali avevano rilevato l'anomalia della doppia costituzione, gli era stato restituito il fascicolo ed egli si era "ritirato" con il proprio fascicolo; che, rilevata la regolarità della costituzione di A.R.C. a mezzo dell'avv. D. il giudice aveva proceduto oltre, nell'assenza dell'avv. F.; che in quel momento nessuno aveva sollevato obiezioni; che solo in data successiva l'avv. D. aveva presentato l'esposto di cui sopra; che in precedenza l'avv. D. si era scusato con gli avvocati de Z. e F. per il proprio comportamento, *"senza aver osservato alcunché in ordine al fascicolo, ben sapendo che era stato restituito "in udienza" all'avv. F."*; che l'avv. F. aveva ritirato il proprio fascicolo anche perché il cliente si era regolarmente costituito a mezzo di altro avvocato che aveva depositato il proprio fascicolo; che il Consiglio dell'Ordine di Trani non aveva *"tenuto nemmeno conto della circostanza evidenziata che l'esposto dell'avv. D. non è stato conseguenza della necessità di entrare in possesso di documenti di cui non disponeva (si rileva che nel fascicolo di parte dell'avv. F. vi erano solo copie di documenti posseduti in originale dalla parte) ma piuttosto di paralizzare o controbilanciare le conseguenze di un possibile provvedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'ordine di appartenenza da cui avrebbe potuto essere attinto (... giustamente ...), in conseguenza del fatto che non aveva avvisato il collega già costituito del nuovo mandato conferitogli dallo stesso cliente"*.

Con il primo motivo di censura lamenta l'assenza della violazione della norma deontologica, trattandosi al più della violazione di norma processuale.

La sanzione è stata comminata per la violazione degli artt. 169 c.p.c. e 77 disp. att. c.p.c. e quindi per la violazione di norme processuali dalle quali non discende la violazione di una norma deontologica. Nella decisione non vi è alcun collegamento tra le disposizioni processuali e quelle deontologiche.

Con il secondo mezzo lamenta omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio.

Il Consiglio dell'Ordine non aveva considerato che l'avv. F. non aveva ritirato il fascicolo fuori dell'udienza, ma nel corso della stessa e che il fascicolo gli era stato restituito dal cancelliere a seguito della costituzione del nuovo difensore e con il controllo della regolare costituzione ad opera del Giudice. Non vi era stata furtiva sottrazione del fascicolo fuori dell'udienza, ma il ritiro dello stesso dinanzi a tutte le parti in causa e dinanzi al Giudice, che nulla aveva rilevato, nemmeno quando, allontanatosi l'avv.

F. e prima di provvedere, aveva verificato, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., la regolare costituzione delle parti.

Con il terzo motivo lamenta falsa applicazione di norme di diritto.

Gli artt. 169 c.p.c. e 77 disp. att. c.p.c. non si applicano alla fattispecie in quanto il ritiro del fascicolo non era avvenuto in cancelleria, ma in udienza.

Chiede pertanto l'annullamento della decisione ed il proscioglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Senza che occorra entrare nel merito delle questioni della rilevanza deontologica della violazione di norme processuali e dell'applicabilità alla fattispecie delle norme (artt. 169 c.p.c. e 77 disp. att. c.p.c.) alla cui assunta violazione il Consiglio dell'Ordine ha ancorato la responsabilità disciplinare dell'avv. F. ed altresì non potendosi non considerare che le affermazioni del ricorrente in ordine alla circostanza che il fascicolo gli sarebbe stato restituito non risultano provate, appare decisivo, nella ricostruzione del fatto, il tenore della deposizione resa dall'avv. P., difensore di una controparte, il quale ha dichiarato che all'udienza del 15.10.2008 circa il ritiro del fascicolo da parte dell'avv. F. non vi era stato alcun dissenso da parte dei difensori.

Il che, oltre a destare perplessità circa l'esposto dell'avv. D. del 9.12.2008 (oltre tutto successivo di quasi un mese rispetto al momento in cui questi, stando al tenore dello stesso esposto, aveva rilevato la sottrazione o lo smarrimento del fascicolo), lascia intendere come tutto sia avvenuto alla luce del sole e come non possa dirsi sussistente la prova che l'incolpato abbia tenuto un comportamento connotato da malafede.

Nel contesto descritto il comportamento dell'avv. F., che ha ritenuto di ritirare il proprio fascicolo senza porsi il problema di un'autorizzazione al riguardo (pur nell'inconsueta situazione di una duplice costituzione per la stessa parte ad opera di diversi difensori), non è tale da assumere rilevanza disciplinare, in particolare sotto il profilo della violazione dei doveri di lealtà e correttezza e di diligenza.

La decisione del Consiglio dell'Ordine di Trani va pertanto riformata e va dichiarato il proscioglimento dell'avv. F.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio;

- visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37;

accoglie il ricorso proposto dall'avv. G. F. avverso la decisione in data 23.09.2010 / 5.09.2011 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani.

Così deciso in Roma, li 14 dicembre 2013.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Carlo Vermiglio

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 11 novembre 2015

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria